



dipartimento studi umanistici



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI NAPOLI FEDERICO II

Al Consiglio di Dipartimento
S E D E

Napoli, 15 febbraio 2016

Oggetto: Adesione alla Convenzione fra l'Ateneo Federico II e l'università di Franche Comté (Besançon, Francia) stipulato dal Dipartimento di Giurisprudenza

I sottoscritti, proff. Eduardo Federico e Francesco Senatore

propongono

al Dipartimento di studi Umanistici di aderire alla Convenzione esistente fra l'Ateneo Federico II e l'università di Franche Comté (Besançon, Francia) stipulato dal Dipartimento di Giurisprudenza, e di individuare nei sottoscritti i referenti scientifici per il nostro Dipartimento.

La convenzione di cui all'oggetto è attiva da tempo e viene rinnovata periodicamente. La prof.ssa Francesca Reduzzi (Dipartimento di Giurisprudenza), coordinatrice italiana del comitato congiunto italo-francese, ha invitato i sottoscritti ad entrare nel comitato, di cui fanno parte, per l'università della Franche Comté, i prof. Antonio Gonzales (coordinatore), Jean-Yves Guillaumin e Guy Labarre.

Scopo della convenzione è «favorire la cooperazione interuniversitaria nei settori della ricerca e dell'insegnamento propri delle aree incluse nei Dipartimenti di Giurisprudenza e di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e l'Istituto di Scienze e Tecniche dell'Antichità dell'UFR (Unità di Formazione e di Ricerca) delle Scienze del Linguaggio, dell'Uomo e della Società dell'Università di Franche-Comté», come recita l'articolo 1 della stessa, che si allega alla presente in italiano e francese.

Nell'ambito della Convenzione sono organizzati convegni e seminari a Napoli e a Besançon e viene finanziata la mobilità di docenti e ricercatori. Sono previste pubblicazioni comuni. Per il 2016-17 la prof.ssa Reduzzi ha presentato all'Ateneo un progetto intitolato *Rappresentazioni della violenza. Persistenze e innovazioni tra impero romano e impero cristiano*.

Nel caso in cui il Consiglio di Dipartimento accogliesse la nostra proposta, dovrebbe deliberare un breve addendum alla Convenzione con l'adesione all'accordo e l'indicazione dei referenti scientifici. La delibera va trasmessa all'Ufficio Relazioni internazionali dell'Ateneo, per l'inoltro all'Ateneo francese.

In fede

Eduardo Federico

Francesco Senatore

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DI FRANCHE-COMTÉ (BESANÇON-FRANCIA) E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

TRA

l'Università degli Studi di Napoli Federico II, rappresentata dal suo Rettore da una parte,

E

l'Università di Franche-Comté, rappresentata dal suo Presidente, dall'altra parte,

SI È CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Preambolo

Il Rettore dell'Università di Napoli Federico II e il Presidente dell'Università di Franche-Comté, mossi dal desiderio di rafforzare le relazioni accademiche esistenti e di promuoverne nuove, stabiliscono di concludere il seguente accordo:

Articolo 1

Il presente accordo è destinato inizialmente a favorire la cooperazione interuniversitaria nei settori della ricerca e dell'insegnamento propri delle aree incluse nei Dipartimenti di Giurisprudenza e di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e l'Istituto di Scienze e Tecniche dell'Antichità dell'UFR (Unità di Formazione e di Ricerca) delle Scienze del Linguaggio, dell'Uomo e della Società dell'Università di Franche-Comté. Tale accordo potrà essere in seguito esteso ad altre aree delle due Università.

Articolo 2

Nel quadro della collaborazione prevista, i firmatari si impegnano prioritariamente a:

1. appoggiare, nell'ambito delle proprie possibilità, gli scambi di professori per un periodo determinato, sia per la ricerca sia per l'insegnamento, previo accordo dei rispettivi Dipartimenti, e secondo le norme enunciate nell'art. 8.
2. ricevere studenti dell'altra istituzione, su un piano di parità, purché essi adempiano ai requisiti vigenti nell'Istituzione che li ospita, e secondo le modalità enunciate nell'art. 9. Gli studenti dovranno essere in regola con le tasse di iscrizione nell'Università di origine, e ne saranno esonerati nell'Università ospitante. La durata dei soggiorni non potrà essere inferiore ad un semestre.
3. comunicare i risultati delle esperienze scientifiche e pedagogiche (corsi, seminari, etc.).

I firmatari si impegnano, parallelamente:

- a informare l'altra parte dei congressi, colloqui, riunioni scientifiche e seminari che ciascuno organizza;

- a scambiarsi le pubblicazioni ed i documenti frutto di queste attività;

- a favorire, nell'ambito dei regolamenti propri di ogni paese, la partecipazione del personale docente dell'altra istituzione a stages, colloqui, seminari e congressi organizzati nei programmi annuali di collaborazione.

Articolo 3

Al fine di promuovere, programmare e coordinare tutte le attività previste negli accordi, sarà nominato un comitato congiunto, composto pariteticamente da non oltre sei membri. La sua composizione sarà definita anno per anno con uno scambio di lettere tra le due Università. Al fine di assicurare la piena realizzazione del contenuto dell'accordo, ciascuna delle Università nominerà un coordinatore responsabile della convenzione. Essi si incontreranno almeno una volta all'anno e dovranno presentare ai loro Presidenti (Rettori) un relazione annuale delle attività.

I coordinatori e il comitato sono tenuti ad elaborare un piano annuale delle attività previste dal presente accordo.

Articolo 4

I risultati ottenuti durante i programmi di ricerca non possono dare luogo a un deposito di brevetto o ad uno sfruttamento commerciale da parte di una sola delle due Università senza l'autorizzazione preventiva e scritta dell'altra. Gli eventuali diritti di brevetto devono, nella misura del possibile, essere depositati congiuntamente. Se una delle due parti non risponde nei 90 (novanta) giorni successivi alla sollecitazione dell'altra, quest'ultima ha il diritto di depositare i diritti sul brevetto a proprio nome. Le due Università sono soggette alle regole nazionali rispettive di richiesta di brevetto. La pubblicazione o lo scambio gratuito dei risultati scientifici non dà luogo né ad un'autorizzazione preventiva né ad una contropartita finanziaria, salvo il caso in cui il programma di ricerca non abbia un carattere confidenziale legato ad un accordo industriale o a regole della ricerca pubblica.

Articolo 5

Il piano finanziario per le attività programmate per l'anno successivo va presentato ai rispettivi organi di ogni Università con cadenza periodica e comunque mai dopo l'espletamento delle attività per le quali si richiede il finanziamento.

Articolo 6

Le due Istituzioni faranno il possibile per prevedere, nel loro budget, i mezzi necessari per l'applicazione del presente accordo su una base di pariteticità. Ciascuna di esse potrà avanzare richieste di finanziamento anche ad altre Istituzioni dei rispettivi Paesi.

Articolo 7

Il presente accordo sarà approvato dagli organi competenti di ogni Istituzione e firmato rispettivamente dal Rettore dell'Università di Napoli Federico II e dal Presidente dell'Università di Franche-Comté. Entrerà in vigore a partire dalla firma.

Articolo 8

Gli scambi di docenti previsti sopra avranno luogo in conformità ai regolamenti in vigore nei due paesi interessati, in condizioni di pariteticità.

Le spese di viaggio potranno essere a carico dell'Università di appartenenza del docente in missione, mentre le spese di soggiorno potranno essere a carico dell'Università ospitante.

Articolo 9

Gli scambi di studenti tra le Università contraenti saranno possibili nei termini previsti dal programma annuale di attività approvato dagli organi competenti.

Articolo 10

Questo accordo entrerà in vigore per cinque anni dalla data della firma. Entro sei mesi dalla scadenza dovrà essere riformulato ed approvato. Esso potrà comunque essere annullato in qualsiasi momento da una delle due parti, con preavviso di tre mesi.

Articolo 11

Il Coordinatore ed il Comitato sono tenuti congiuntamente a controllare l'osservanza dei termini della convenzione.

Articolo 12

La modifica di questo accordo, convenuta tra le due Università, richiederà la stessa procedura seguita per l'elaborazione iniziale.

Firmato a _____ il giorno _____, in quattro esemplari, due in italiano e due in francese, premesso che ciascuno dei testi è regolarmente valido.

Il Presidente dell'Università
di Franche-Comté

Il Rettore dell'Università degli Studi
di Napoli Federico II

Gaetano Manfredi

**Article 11**

Le Coordinateur et le Comité seront tenus conjointement de contrôler l'observation des termes de la convention.

**Article 12**

La modification de cet accord, décidée par les deux Etablissements, requerra la même procédure que pour la préparation initiale.



Signé à _____, le _____, en 4 exemplaires, deux en italien, deux en français, chacun des deux textes étant reconnu valide.



Le Président de l'Université
de Franche Comté,

Le Recteur de l'Università
de Napoli,

Gaetano Manfredi